

Argomento	Formazione e lavoro > Permessi e congedi lavorativi Legge 104/1992
Titolo	Congedo per cure
Descrizione del Servizio	<p>L'Art.7 del Decreto Legislativo n. 119/2011 stabilisce che "i lavoratori mutilati e invalidi civili cui sia stata riconosciuta una <i>riduzione della capacità lavorativa superiore al cinquanta per cento</i> possono fruire ogni anno, anche in maniera frazionata, di un congedo per cure per un periodo non superiore a trenta giorni."</p> <p>Per accedere non è necessario il riconoscimento della Legge 104/92.</p> <p>Il congedo per cure può essere utilizzato esclusivamente per sottoporsi a <i>trattamenti necessari e non rinviabili</i> correlati all'invalidità riconosciuta. Il congedo non può includere quindi esami del sangue o altre terapie di routine non correlate all'invalidità.</p> <p>Le cure devono essere prescritte dal Medico di Medicina Generale o da un medico convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale. Nella prescrizione deve essere presente una dichiarazione che attesti la necessità di effettuare queste cure e la loro connessione con l'invalidità.</p> <p>Per ottenere l'autorizzazione al congedo occorre presentare domanda al datore di lavoro. Nella domanda di congedo va allegato:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● il certificato medico, ● i giorni di congedo che si intendono sfruttare. <p>Al rientro in servizio dal congedo, il lavoratore deve consegnare la documentazione o l'attestazione rilasciata dalla struttura sanitaria che ha effettuato le cure. Tuttavia, nel caso di trattamenti terapeutici continuativi, è possibile presentare un'unica attestazione cumulativa.</p> <p>Durante il periodo di congedo per cure il lavoratore dipendente ha diritto a percepire il trattamento economico calcolato secondo il regime delle assenze per malattia.</p>
Requisiti	Per accedere al congedo per cure occorre il riconoscimento dell'invalidità civile in misura superiore al 50% (si vedano le schede <u>Accertamento invalidità civile</u> e <u>Percentuali dell'invalidità civile</u>)
Ambito territoriale	Nazionale
Dove rivolgersi	Per ottenere la <i>prescrizione</i> medica occorre rivolgersi al Medico di Medicina Generale o ad un medico convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale. Per ottenere l' <i>autorizzazione</i> occorre rivolgersi al datore di lavoro.
Documentazione	Per ottenere l' <i>autorizzazione</i> occorre essere in possesso: <ul style="list-style-type: none"> ● del certificato medico attestante la necessità di effettuare specifiche cure e la loro connessione con l'invalidità, ● del verbale di accertamento dell'invalidità civile.
Procedura	Per ottenere il congedo per cure occorre: <ol style="list-style-type: none"> 1. Rivolgersi al Medico di Medicina generale o ad un medico convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale per farsi prescrivere le cure. 2. Presentare domanda al datore di lavoro.

Fonti Normative	<ul style="list-style-type: none">Decreto Legislativo n. 119/2011, <i>“Delega al Governo per il riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi”</i>.
Data	24.11.2025